



COMUNE DI CASTEL BOGLIONE (ASTI)
Via Roma n. 8 -14040
Tel.n. 0141 – 762368 - Fax n. 0141 -762117
e mail: protocollo.castel.boglione@cert.ruparpiemonte.it

Decreto Sindacale n. 3/2019 del 30.07.2019

Oggetto: ATTRIBUZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE DEL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI ASSENZA, INERZIA O RITARDO NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

IL SINDACO

Premesso:

- che negli ultimi anni il legislatore nazionale per contrastare la grave crisi in atto e rilanciare lo sviluppo produttivo ed economico in generale ha varato numerose leggi riguardanti spesso il ruolo e l'attività della pubblica amministrazione e apportanti modifiche alla legge 07/08/1990 n. 241 sui procedimenti amministrativi;
- che lo sviluppo economico e produttivo non può prescindere da una amministrazione pubblica che operi secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità stabiliti dalla citata legge;
- che in base a tali principi la Pubblica Amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o dal regolamento ovvero, laddove le disposizioni di legge regolamentari non prevedano un termine diverso, entro il termine di trenta giorni;

Dato atto che recentemente l'art. 2, della citata legge 7 agosto 1990, n. 241, già modificato dall'art. 7 della legge 18.06.2009 n. 69, è stato oggetto di ulteriore modifica ed integrazione con la legge 04.04.2012 n. 35 di conversione del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, con l'aggiunta dei commi 9-bis, 9-ter, 9-quater e 9-quinquies i quali dispongono, rispettivamente:

- Comma 9-bis: “L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione”;
- Comma 9-ter: “Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario”;
- Comma 9-quater: “Il responsabile individuato in sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”;
- Comma 9-quinquies: “Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato”;

Dato atto che questo Ente, alla stregua di tutte le altre pubbliche amministrazioni, ha l'obbligo di individuare il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia da parte dei responsabili dei procedimenti;

Letta la circolare n. 4/2012 del 10.05.2012, con la quale il Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione in proposito precisa: “il comma 9bis prevede la nomina, da parte dell'organo di governo, di un soggetto al quale attribuire il potere di sostituirsi al dirigente o al funzionario inadempiente. L'organo di

governo può individuare un solo soggetto al quale attribuire poteri sostitutivi. Soltanto nel caso in cui l'organo di governo ometta di provvedere a tale nomina, il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o, ancora, in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione.”

Visto l'art. 97, comma 4, del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in virtù del quale “Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività”;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Ritenuto di individuare nel Segretario Comunale dell'ente il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di assenza temporanea, inerzia o ritardo del Responsabile del procedimento ed a cui il privato può rivolgersi per la conclusione del procedimento.

Acquisito il parere preventivo favorevole in merito alla regolarità tecnica amministrativa espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49 c. 2 del D.Lgs. 267/00;

DISPONE

di attribuire all'Avv. Michela Parisi Ferroni, Segretario Comunale dell'ente il potere sostitutivo in caso di inerzia o ritardo del Responsabile del procedimento ed a cui il privato può rivolgersi per la conclusione del procedimento;

di attribuire al medesimo anche il potere di emanare gli atti di competenza ordinaria dei Responsabili degli uffici e dei servizi nel caso di assenza temporanea dei medesimi.

di disporre che i Responsabili dei procedimenti di loro competenza indichino in ogni comunicazione relativa ai procedimenti stessi, il nominativo del titolare del potere sostitutivo

di provvedere alla più ampia diffusione della presente deliberazione tramite:

- pubblicazione all'Albo Pretorio comunale on-line;
- pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito dell'Ente;
- trasmissione a tutti i dipendenti del Comune di Castel Boglione

Il Sindaco
Gianfranco Bossi

PARERI PREVENTIVI

Oggetto: ATTRIBUZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE DEL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI ASSENZA, INERZIA O RITARDO NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Parere di regolarità tecnica amministrativa

Favorevole

Contrario per i seguenti motivi:

Data _____

Il Segretario Comunale
(Avv. Michela Parisi Ferroni)